

N. 06956/2013 REG.PROV.COLL.  
N. 03430/2010 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 3430 del 2010, proposto da:  
Associazione Anticlericale.Net in persona del legale rappresentante  
p.t., rappresentata e difesa dagli Avvocati Annalisa Lauteri e Federico  
Freni presso il cui studio in Roma, Via Panama, n. 58 è elettivamente  
domiciliata;

*contro*

il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in persona del  
Ministro legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso  
dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la cui sede in Roma, Via  
dei Portoghesi, n. 12 domicilia ex lege,

*per l'annullamento*

del provvedimento a prot. 22/II/0001141 del 12 febbraio 2010 con  
il quale il Ministero delle Politiche Sociali ha rifiutato l'iscrizione  
dell'Associazione ricorrente nel registro nazionale delle associazioni

di promozione sociale, nonché di ogni altro atto, connesso, presupposto e consequenziale;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 aprile 2013 il dott. Pierina Biancofiore e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

#### FATTO

Con ricorso notificato all'Amministrazione in epigrafe in data 14 aprile 2010 e depositato il successivo 20 aprile 2010, l'Associazione ricorrente espone che in data 28 dicembre 2009 ha presentato istanza di iscrizione al Registro Nazionale delle Associazioni di promozione sociale di cui all'art. 7, commi 1, 2 e 3 della legge 7 dicembre 2000, n. 383 recante la disciplina di tali organismi, producendo anche la documentazione inerente i requisiti.

Rappresenta che l'Ufficio invece in data 10 gennaio 2010 comunicava le ragioni ostative all'accoglimento e successivamente rifiutava l'iscrizione con il provvedimento impugnato, avverso il quale propone un'unica articolata doglianza di violazione e falsa applicazione degli articoli 3, 4 e 6 della legge 7 dicembre 2000, n. 383; violazione e falsa applicazione del D.M. 14 novembre 2001, n.

471; eccesso di potere per perplessità della motivazione, illogicità e contraddittorietà manifeste, sviamento di potere.

Conclude con istanza cautelare e per l'accoglimento del ricorso.

L'Amministrazione si è costituita in giudizio rassegnando conclusioni opposte a quelle dell'interessata.

Alla camera di consiglio del 13 maggio 2010 l'istanza cautelare è stata rigettata.

Nelle more la ricorrente ha presentato una memoria per l'udienza pubblica laddove ha comunicato di avere proposto una nuova domanda di iscrizione che però il Ministero ha dichiarato improcedibile essendo in attesa della pronuncia sul presente ricorso. Insiste dunque sulle medesime censure sopra richiamate.

Il ricorso è stato trattenuto in decisione alla pubblica udienza del 4 aprile 2013.

## DIRITTO

1. Il ricorso è infondato e va pertanto respinto.

Con esso la Associazione ricorrente impugna il provvedimento con il quale il Ministero del Lavoro ha rigettato l'istanza di iscrizione al Registro Nazionale delle associazioni di promozione sociale in quanto unitamente alla domanda dovevano essere presentati:

- a. l'atto costitutivo con l'indicazione della sede legale;
- b. una dichiarazione contenente indicazioni sulla diffusione territoriale comprovante la presenza dell'Associazione in almeno 5 regioni e almeno 20 province del territorio nazionale;
- c. il nominativo del legale rappresentante e di eventuali altri soggetti che ricoprano cariche di rappresentanza istituzionale;
- d. una sintetica relazione della fisionomia istituzionale dell'associazione contenente informazioni sul modello organizzativo,

sul numero totale degli iscritti sui criteri e mezzi di informazione utilizzati per consentire la loro piena partecipazione; sugli ambiti prevalenti di attività, delle iniziative più significative realizzate e dei principali programmi di intervento posti in essere.

2. Avverso tale provvedimento, col quale l'Amministrazione risponde anche alle controdeduzioni effettuate dalla ricorrente in sede di supplemento di istruttoria sulla sua istanza, aggiungendo ulteriori motivazioni che saranno oltre esposte ed esaminate, l'interessata oppone i seguenti motivi.

Osserva che le ragioni per le quali l'iscrizione è stata negata sono tutte pretestuose e consistono nella mancata esibizione dello statuto in allegato alla domanda; nella constatazione che da esso, una volta prodotto in sede di integrazione non comproverebbe il possesso del requisito territoriale perché le sedi dell'Associazione coinciderebbero con l'abitazione privata dei singoli soci non avendo quindi una propria funzione operativa ed inoltre lo Statuto non rispetterebbe l'art. 3, lettera l) della legge n. 383 del 2000 in quanto non verrebbe previsto che cosa accade del patrimonio in caso di scioglimento.

Sostiene la ricorrente che la normativa citata dall'Amministrazione a sostegno del proprio diniego di iscrizione si riferisce non ai requisiti che una Associazione di promozione sociale deve possedere, ma si riferisce alle modalità di presentazione della domanda. Nel caso in esame anche se la prima presentazione dei documenti non fosse stata ritenuta congrua, con l'integrazione effettuata dalla seconda si è chiarito ogni dubbio circa l'iscrivibilità dell'Associazione al Registro. Del tutto pretestuose risultano le affermazioni dell'Amministrazione circa la divergenza dello Statuto presentato con la domanda e quello presentato in sede di integrazione.

Del tutto erronea è poi la parte della motivazione del provvedimento laddove si rileva che l'Associazione non è una associazione di promozione sociale, in quanto parte di un partito politico e quindi in contrasto con l'art. 2, comma 2 della legge n. 383 del 2000. Ma il partito radicale transnazionale non è un partito in senso proprio, quanto piuttosto un movimento e non ha finalità partitiche, né scopi elettorali, essendo una associazione non riconosciuta volta a promuovere e garantire il rispetto dei diritti civili.

Anche in ordine al requisito territoriale, tutte le sedi operative sono state messe a disposizione dai soci, come chiarito dall'Associazione in sede di documentazione integrativa.

Ed anche la notazione circa la pretesa mancata documentazione delle attività svolte non appare legittima, in quanto tutta la documentazione comprovante la predetta attività è stata messa a disposizione; così come in ordine alla contestata mancata indicazione delle modalità di devoluzione del patrimonio residuo è chiaro che vi si procederà in caso di scioglimento della associazione, ivi compresi i casi di cessazione o di estinzione della stessa.

3. Tutti gli aspetti della complessa censura non possono essere condivisi alla luce della compiuta relazione dell'Amministrazione.

3.1. In particolare quest'ultima ha ribadito le ragioni poste a fondamento del rigetto della richiesta iscrizione chiarendo che l'atto costitutivo non è stato presentato secondo quanto previsto dall'art. 3 della legge n. 383 del 2000 e dall'art. 2 del D.M. n. 471 del 2001. A tal riguardo l'Associazione sostiene che invece ha integrato quanto richiesto dall'Amministrazione in sede di istruttoria, laddove ciò è smentito dal Ministero del Lavoro secondo la cui ricostruzione in realtà la ricorrente non ha mai conferito l'atto costitutivo

dell'Associazione e lo Statuto registrato presso la competente Agenzia delle Entrate da cui l'Ufficio potesse individuare una data certa dalla quale far discendere l'operatività dell'Associazione.

Infatti la norma di cui all'art. 2 del regolamento sulle associazioni di promozione sociale ex D.M. 14 novembre 2001, n. 471, in applicazione proprio della legge n. 383 del 2000, stabilisce che le Associazioni operanti nel settore da almeno un anno possono richiedere l'iscrizione presentando l'atto costitutivo e lo Statuto. La registrazione all'Ufficio delle Entrate non costituisce, come ritenuto da parte ricorrente, un adempimento non obbligatorio anche per la prima versione dello stesso, trattandosi di atti aventi natura contrattuale e che se si vuole abbiano una efficacia nei confronti dei terzi richiedono le registrazioni di legge.

Nel caso in esame è emerso dall'istruttoria effettuata dall'Amministrazione che la Direzione Generale faceva notare la mancanza di alcune previsioni normativamente previste nello Statuto pristinamente presentato per come allegato alla domanda 29 dicembre 2009.

L'Associazione quindi presentava, in risposta alla richiesta e con nota del 28 gennaio 2010, le proprie osservazioni integrando in parte la documentazione, fornendo un nuovo testo dello Statuto modificato il 19 e 20 settembre 2009 e questa volta registrato presso l'Agenzia delle Entrate il 28 gennaio 2010.

Da tale excursus fattuale ne consegue, dunque, come del tutto correttamente rilevato del Ministero, che non è dato comprendere la data di inizio dell'attività dell'Associazione

3.2. Sarebbe mancato anche il requisito della territorialità stabilito dall'art. 7, comma 2 della legge n. 383 del 2000 e dall'art. 2 lett. b) del

D.M. n. 471/2001, come specificato dall'Osservatorio nazionale sull'associazionismo.

Anzitutto la norma di cui all'art. 3, comma 2 della legge prescrive che: "Per associazioni di promozione sociale a carattere nazionale si intendono quelle che svolgono attività in almeno cinque regioni ed in almeno venti province del territorio nazionale." E l'Osservatorio l'ha appunto interpretata nel senso che "per presenza in cinque regioni e venti province si intende una presenza attiva ed organizzata testimoniata dall'istituzione di una sede operativa con struttura di ufficio organizzata in ciascuna delle cinque regioni e venti province, a nulla valendo la residenza dei singoli associati".

Rileva l'Amministrazione che, invece, la ricorrente nella nota del 28 gennaio 2010 ha dichiarato di avvalersi delle abitazioni private di propri soci al fine del requisito della territorialità richiesto dalla legge, con la conseguenza della assenza del requisito della dimensione nazionale secondo i criteri indicati dall'Osservatorio nazionale.

A tal riguardo si esprime in tal senso anche il Ministero della Solidarietà sociale per il quale "L'espressione sede deve essere intesa nel senso di sede operativa, accessibile a tutti gli utenti, ben individuabile all'esterno (ad esempio mediante una targhetta identificativa posta all'ingresso della sede).".

La ricorrente sostiene che le sedi operative messe a disposizione dei soci gratuitamente, sono ciascuna individuabile mediante una targhetta identificativa e ciò è accaduto in quanto i mezzi finanziari a disposizione dell'Associazione non sono sufficienti per la locazione di immobili o altro.

Tale obiezione non fa che confermare la contestazione dell'Amministrazione circa il mancato possesso dei requisiti da parte

dell'Associazione, atteso che occorre invece dimostrare "l'esistenza di una struttura di ufficio organizzata in ciascuna delle cinque regioni e venti province, a nulla valendo la residenza dei singoli associati" secondo le prescrizioni normative e dell'Osservatorio.

3.3. Con altra osservazione l'Amministrazione ha rilevato che l'Associazione ricorrente risulterebbe essere parte di un partito politico, in contrasto con l'art. 2, comma 2 della legge n. 383 del 2000.

A tal riguardo la ricorrente in ricorso fa osservare che il partito radicale transnazionale non è un partito in senso proprio quanto piuttosto un movimento e non ha finalità partitiche, né scopi elettorali essendo una associazione non riconosciuta volta a promuovere e garantire il rispetto dei diritti civili.

La norma citata non riconosce quali Associazioni di promozione sociale le seguenti: "... ai fini e per gli effetti della presente legge, i partiti politici, le organizzazioni sindacali, le associazioni dei datori di lavoro, le associazioni professionali e di categoria e tutte le associazioni che hanno come finalità la tutela esclusiva di interessi economici degli associati."(art. 2, comma 2/L. n. 383 cit.).

La circostanza che il partito radicale transnazionale sia un movimento e non un partito, nonostante la sua denominazione, non sminuisce il valore della obiezione dell'Amministrazione, poiché è l'oggetto dell'attività svolta dall'organismo che viene presa in considerazione dalla norma e non la particolare forma attraverso la quale tale attività è svolta.

La norma in sostanza va interpretata nel senso che non possono essere riconosciute come Associazioni di promozione sociale gli organismi la cui attività è politica, sindacale, a favore dei datori di



lavoro o di professionisti e di categoria oppure che abbia come finalità la tutela di interessi economici. Ed il motivo è abbastanza chiaro: tali organismi ricevono altre forme di tutela dall'ordinamento, differenti da quelle per le associazioni di promozione sociale.

Di conseguenza se la ricorrente fa parte di un movimento la cui attività si svolge in campo politico radicale – transnazionale va da sé che non può entrare a far parte delle associazioni che svolgono esclusivamente attività di promozione sociale.

D'altra parte la sezione si è già pronunciata sulle caratteristiche che nell'ordinamento devono avere le associazioni di promozione sociale per poter essere considerate tali: TAR Lazio, sezione III bis, 5 novembre 2012, 9012. In quella sede è stato infatti rilevato che: "... tali associazioni, dalla legge 7/12/2000 n. 383 riconosciute e disciplinate in attuazione degli artt. 9 e 18 della Costituzione (l. 7/12/2000 n. 383 - Disciplina delle associazioni di promozione sociale), sono espressione dell'associazionismo liberamente costituito e delle molteplici attività di partecipazione e solidarietà per il conseguimento di finalità di carattere sociale, civile, culturale e di ricerca etica e spirituale.", con la conseguenza che anche soltanto far parte di un movimento di stampo politico, non consente di condividere le prospettazioni della ricorrente.

3.4 Ma anche sull'aspetto della devoluzione del patrimonio residuo ai sensi dell'art. 3, lett. 1 della legge n. 383/2000 non è possibile condividere le considerazioni della ricorrente, la quale sostiene come sia "evidente che la devoluzione del patrimonio prevista dall'art. 9 si verificherà in tutte le ipotesi in cui si scioglierà l'Associazione ivi inclusi i casi di cessazione o estinzione della stessa.

La norma sopra citata prevede : “l'obbligo di devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento, cessazione o estinzione, dopo la liquidazione, a fini di utilità sociale.”, il che comporta che deve essere specificato nello Statuto espressamente che il patrimonio sarà devoluto a fini di utilità sociale in caso di scioglimento, cessazione o estinzione dell'associazione, mentre come rilevato dall'Amministrazione lo Statuto da ultimo prodotto si presenta ancora difforme da tale notazione.

3.5 Con un ultima osservazione l'Amministrazione contesta pure che sia illegittima la parte del provvedimento dove si evidenzia la carenza della relazione sulle principali attività svolte per come previsto dall'art. 2, lett. d) del D.M. n. 471/2001.

La norma prescrive che alla domanda sia allegata anche: “d) sintetica relazione descrittiva della fisionomia istituzionale dell'associazione contenente dati relativi a:

- modello organizzativo e livelli di responsabilità degli organismi nazionali e di quelli delle eventuali articolazioni periferiche;
- numero totale degli iscritti, criteri e mezzi di informazione e/o di comunicazione al fine di consentire la loro piena partecipazione;
- indicazione degli ambiti prevalenti di attività, delle iniziative più significative realizzate e dei principali programmi di intervento posti in essere.”

Al riguardo mentre la ricorrente si limita a sostenere che è agli atti tutta la documentazione comprovante la predetta attività, il Ministero rileva che l'Associazione ha fornito una descrizione delle attività del tutto sommaria, in quanto non sono stati descritti luoghi e date delle principali attività svolte, soprattutto al fine di una ricostruzione storica dell'operatività dell'Associazione.

Da'altra parte se manca una data di inizio dell'attività, perché non è possibile ricostruirla attraverso le varie versioni dello Statuto, laddove soltanto l'ultima è stata registrata, a maggior ragione l'Amministrazione non è stata messa in condizione di ricostruire l'operatività dell'Associazione, pur in presenza della relazione presentata dalla ricorrente.

4. Per le superiori considerazioni il ricorso va rigettato.

5. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Condanna la ricorrente Associazione Anticlericale.net al pagamento di Euro 2000,00 per spese di giudizio a favore del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 aprile 2013 con l'intervento dei magistrati:

Evasio Speranza, Presidente

Pierina Biancofiore, Consigliere, Estensore

Francesco Brandileone, Consigliere

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 11/07/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)